

ATTO N. DD 245

DEL 18/01/2024

Rep. di struttura DD-TA2 N. 52

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA**

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Impresa: SELE GOMMA di Diotto Giuseppe s.a.s.
Sede legale: Via Vandalino 67 – 10093 – Collegno (TO)
P. IVA: 04880640018
CODICE FISCALE: 04880640018
Sede Operativa: Via Vandalino 67 – 10093 – Collegno (TO)
Codice Stabilimento: 016363

Premesso che:

l'Impresa in oggetto svolge presso la sede operativa sopra indicata attività di produzione di guarnizioni e articoli vari stampati in gomma, tubi e manicotti per radiatori per il settore automobilistico;

l'Impresa in oggetto è in possesso dell'autorizzazione di stabilimento alle emissioni in atmosfera adottata dalla Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) con D.D. n. 3-1267/2009 del 19/01/2009;

l'Impresa in oggetto, in data 30/06/2023 ha presentato al SUAP del Comune di Collegno istanza di autorizzazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (*di seguito A.U.A.*) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per lo stabilimento ubicato in via Vandalino 67 nel comune di Collegno (TO);

il SUAP del Comune di Collegno ha trasmesso alla Città Metropolitana di Torino la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 14/07/2023 (ns. prot. n. 098835/2023);

la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 106709/2023 del 28/07/2023, ha comunicato al SUAP del Comune di Collegno l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'autorizzazione in oggetto ed individuato, ai sensi della L. 241/90 ed s.m.i., il responsabile dello stesso, nell'ambito dell'Ufficio per il *controllo delle emissioni in atmosfera da impianti industriali*.

Considerato che:

l'istanza di A.U.A. è stata presentata per il rinnovo e la modifica sostanziale dell'autorizzazione di stabilimento alle emissioni in atmosfera e l'assoggettamento dello stabilimento al regime autorizzatorio

dell'A.U.A.;

il Gestore ha dichiarato nell'istanza di A.U.A. che lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni in materia di VIA e in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

i titoli abilitativi pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013):

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

l'Impresa in oggetto, nel periodo di vigenza dell'autorizzazione di stabilimento alle emissioni in atmosfera adottata con D.D. n. 3-1267/2009 del 19/01/2009, ha dimostrato di rispettare le prescrizioni ed i valori limite di emissione definiti dalla medesima; tuttavia, nel corso degli anni, è stata più volte oggetto di segnalazione per molestie odorigene riferibili all'attività, da parte della popolazione residente nelle vicinanze del sito produttivo;

il Comune di Collegno, considerate le criticità richiamate al paragrafo precedente, con nota prot. 0088161 del 30/12/2022 ha attivato il Tavolo di confronto ai sensi della D.G.R. 9 gennaio 2017, n. 13-4554, cui sono stati chiamati a partecipare ARPA Piemonte, ASL TO3, Città Metropolitana di Torino ed il Gestore dell'impianto;

il Comune di Collegno, con nota pervenuta alla Città Metropolitana di Torino in data 05/07/2023 (ns prot. n. 93257/2023) ha trasmesso la lettera di chiusura del Tavolo di confronto sopra richiamato, con le seguenti conclusioni:

- l'intervento, ritenuto risolutivo, per il superamento delle problematiche di emissioni odorigene percepite dalla popolazione residente nei dintorni dello stabilimento, sarebbe la ricollocazione dell'attività in altra area, tale soluzione non è però stata accolta favorevolmente dalla proprietà;
- nel rinnovare l'autorizzazione per il medesimo sito, è imprescindibile la revisione delle prescrizioni autorizzative, prevedendo la captazione di tutti gli effluenti potenzialmente odorigeni generati dall'attività dello stabilimento e l'adozione di idonei sistemi di abbattimento degli inquinanti;

l'art. 4 comma 7 del d.P.R. 59/2013 prevede, qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'Autorizzazione Unica Ambientale, che l'autorità competente indica, ove previsto, la conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

tenuto conto della criticità derivante dalla collocazione territoriale dello stabilimento e dalla sussistenza di emissioni odorigene, provenienti dall'attività dello stesso, confermata dalle risultanze del tavolo di confronto, convocato ai sensi della D.G.R. 9 gennaio 2017 n. 13-4554, e della conseguente necessità di concertazione tra tutti i soggetti coinvolti circa gli interventi di adeguamento a cui condizionare il prosieguo dell'esercizio, la Città Metropolitana di Torino ha ritenuto opportuno indire, con nota prot. n. 112647 del 10/08/2023, una conferenza dei servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14 bis, comma 7, della legge n. 241/1990 e s.m.i., per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte;

a seguito dell'indizione della conferenza dei servizi sopra richiamata sono pervenuti i seguenti contributi istruttori:

- nota (ns. prot. n. 115204/2023 del 21/08/2023) dal Settore Urbanistica e Ambiente della Città di Collegno;
- nota (ns. prot. n. 116108/2023 del 23/08/2023) dall'ASL TO3;

la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 117477/2023 del 28/08/2023, ha richiesto all'Impresa alcune integrazioni documentali, sospendendo contestualmente i termini dell'endoprocedimento;

in data 20/09/2023 è stata effettuato un sopralluogo istruttorio presso lo stabilimento in oggetto al quale ha partecipato personale della Città Metropolitana di Torino, di ARPA Piemonte e del Comune di Collegno, le cui risultanze sono riportate nel verbale ARPA F06_2023_01784_001;

in data 02/10/2023 (ns prot. n. 133475/2023) sono pervenute le integrazioni documentali richieste con la sopraccitata nota prot. n. 117477 del 28/08/2023;

successivamente alla ricezione delle integrazioni documentali richiamate al paragrafo precedente sono pervenuti i seguenti contributi istruttori:

- nota (ns. prot. n. 139232/2023 del 11/10/2023) dal Settore Urbanistica e Ambiente della Città di Collegno;
- nota (ns. prot. n. 140104/2023 del 12/10/2023) da ARPA Piemonte;

la Città Metropolitana di Torino, valutata la mancanza di esaustività delle integrazioni documentali pervenute, evidenziata nei rispettivi contributi istruttori sopra richiamati anche dagli altri enti coinvolti, con nota prot. n. 143455/2023 del 18/10/2023 ha richiesto all'Impresa il perfezionamento della documentazione trasmessa, sospendendo contestualmente i termini dell'endoprocedimento;

in data 20/11/2023 (ns. prot. n. 162937/2023) è pervenuta un'ulteriore nota integrativa da parte dell'Impresa in oggetto;

la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 166878/2023 del 27/11/2023 ha convocato la riunione della conferenza dei servizi in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990, per il giorno 07/12/2023;

durante la riunione della Conferenza dei Servizi è stato redatto un verbale trasmesso a tutti i soggetti coinvolti con nota ns. prot. n. 180790/TA2 del 22/12/2023, al quale sono stati allegati i seguenti pareri, espressi dai soggetti coinvolti:

- nota (ns. prot. n. 172026/2023), trasmessa in data 06/12/2023 dal Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Collegno, che esprime dissenso motivato sulla base del fatto che la documentazione trasmessa dall'Impresa non sia ancora sufficientemente esaustiva in merito alla valutazione dell'efficacia delle soluzioni tecnologiche disponibili;
- nota trasmessa in data 20/12/2023 da ARPA Piemonte (ns. prot. n. 179276/2023), con la quale l'Agenzia, pur ritenendo la documentazione tecnica trasmessa dall'Impresa non esaustiva per una completa valutazione delle alternative progettuali, considera tuttavia idonea la scelta della tipologia di sistema di abbattimento, e ribadisce la necessità di procedere con un primo anno di marcia controllata degli impianti, durante il quale il gestore dovrà monitorare con frequenza trimestrale l'efficacia e l'efficienza delle soluzioni progettuali per il contenimento delle emissioni odorigene.

l'impresa in oggetto, con nota pervenuta in data 02/01/2024 (ns. prot. n. 712/2024), ha espresso riserve sulla sostenibilità economica del piano di monitoraggio emerso dalla conferenza dei servizi;

la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 1491/2024 del 04/01/2024 ha inoltrato la nota dell'Impresa richiamata al paragrafo precedente ad ARPA Piemonte ed a tutti i soggetti coinvolti nella conferenza dei servizi, richiedendo un parere in merito all'ammissibilità di una diversa modulazione del primo anno di monitoraggio;

ARPA Piemonte, con nota ns. prot. n. 4862/2024 del 12/01/2024, ha espresso parere favorevole affinché il piano di monitoraggio possa essere ridefinito e meglio modulato sulla base dei risultati analitici della prima campagna di misurazione delle emissioni successiva alla realizzazione del sistema di abbattimento a doppio stadio.

Acquisiti:

i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 di seguito elencati:

- Ufficio della Città Metropolitana di Torino competente per la valutazione della relazione di impatto acustico, ricevuto in data 27/09/2023 (prot. 131537/2023), parere che non evidenzia criticità in merito all'aspetto esaminato.

- Settore Urbanistica e Ambiente della Città di Collegno:

- ns prot. n. 115204/2023 del 21/08/2023;
- ns prot. n. 139232/2023 del 11/10/2023;
- ns prot. n. 172026/2023, del 06/12/2023

- ASL TO3

- ns prot. n. 116108/2023 del 23/08/2023 dall'ASL TO3;

- ARPA Piemonte

- ns prot. n. 140104/2023 del 12/10/2023;
- ns prot. n. 179276/2023 del 20/12/2023;
- ns prot. n. 4862/2024 del 12/01/2024

Tenuto conto che:

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in data 28/06/2023 ha pubblicato il *Decreto Direttoriale di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'art. 272-bis del D.Lgs. n. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti ed attività* elaborato dal "Coordinamento Emissioni", contenente una serie di orientamenti che le autorità competenti possono utilizzare come riferimento nell'ambito della discrezionalità tecnico-amministrativa dei processi istruttori e decisionali, ammessa dalla normativa di cui alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, fatta salva l'applicazione delle normative regionali vigenti in materia, purché assicurino un equiparabile livello di tutela in materia di emissioni odorigene;

il Decreto Direttoriale sopra richiamato contempla, tra le varie casistiche, anche quella in cui ricade il procedimento che ha portato al presente provvedimento, ossia il rinnovo dell'autorizzazione per uno stabilimento esistente in presenza di pregresse segnalazioni di disturbo olfattivo raccolte sul territorio e di cui l'autorità competente abbia valutato l'affidabilità, la congruità e la pertinenza rispetto alla situazione dello stabilimento;

il Decreto Direttoriale sopra richiamato contempla, nei casi in cui l'autorità competente lo ritenga necessario, l'adozione di un'autorizzazione iniziale in cui siano previsti interventi di adeguamento e azioni di monitoraggio, aventi valore prescrittivo per il gestore, e l'individuazione di valori di concentrazione e di portata di odori, da utilizzarsi come riferimenti per la valutazione dell'efficacia delle soluzioni impiantistiche individuate. È altresì previsto che, dopo un periodo di osservazione, non inferiore ad un anno, l'autorizzazione possa essere aggiornata, sulla base degli esiti dei monitoraggi, delle eventuali ricadute sul territorio (segnalazioni/ esposti, ecc.) e delle risultanze delle attività di controllo e vigilanza, per introdurre, confermare o modificare, prescrizioni tecniche e/o gestionali, valori limite di emissione, monitoraggi a carico del gestore, ecc.

Ritenuto:

di poter procedere all'adozione dell'A.U.A. per il rinnovo e la modifica del seguente titolo abilitativo ambientale sostituito:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

nonché alla formazione del seguente titolo ambientale sostituito:

- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

che il rinnovo del titolo abilitativo "autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'articolo 269 del d.lgs 152/06 e s.m.i.", debba essere **vincolato** ai seguenti adempimenti da parte del gestore:

- la trasmissione alla Città Metropolitana di Torino, ad ARPA, al Comune ed all'ASL competente, **entro 30 giorni dalla data di rilascio del presente atto da parte del SUAP competente**, del **progetto esecutivo** degli interventi di adeguamento, inerenti:
 - il sistema di abbattimento a doppio stadio (filtro a coalescenza e adsorbitore a carboni attivi), comprensiva di dati progettuali dimensionali, schemi impiantistici, P&I, parametri di funzionamento, programma e tempistiche di manutenzione, stima dell'efficienza, ecc.
 - il sistema di captazione e convogliamento a camino delle emissioni diffuse e fuggitive, comprensiva di schema aerulico, dati dimensionali, portate aspirate e perdite di carico, ecc.
- **il completamento e messa in servizio, entro 120 giorni dalla data di rilascio del presente atto da parte del SUAP**, di tutti gli interventi di adeguamento elencati al paragrafo precedente;
- il rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni stabilite dall'allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

di prescrivere che il gestore, **nei primi 30 giorni successivi al completamento degli interventi di adeguamento** degli impianti richiamati al paragrafo precedente, conduca una prima campagna di campionamenti degli effluenti consistente in:

- determinazione della concentrazione di odore (mediante olfattometria dinamica secondo norma UNI EN 13725);
- determinazione della concentrazione e flussi di massa di composti organici volatili totali;
- caratterizzazione chimica delle sostanze organiche

nei seguenti punti di prelievo: a monte del sistema di abbattimento a doppio stadio, tra i due stadi di abbattimento (filtro a coalescenza ed adsorbitore a carboni attivi) e a camino;

di stabilire che, sulla base dei risultati della prima campagna di misurazioni delle emissioni richiamata al paragrafo precedente, l'Autorità competente, di concerto con ARPA, definisca la periodicità e le modalità di esecuzione (punti di prelievo ed inquinanti da determinare) delle ulteriori misurazioni delle emissioni utili

per la verifica dell'efficienza e mantenimento dell'efficacia del sistema di abbattimento degli inquinanti, da effettuarsi nel corso di un periodo di osservazione non inferiore ad un anno;

di stabilire che l'Autorità competente, al termine del periodo di osservazione, sulla base dei risultati del monitoraggio, nonché della sussistenza o meno di ulteriori segnalazioni di disturbo odorigeno, riferibile all'attività dello stabilimento, e degli esiti delle attività di controllo e sorveglianza, potrà disporre la conferma, ovvero la revisione e/o l'integrazione delle prescrizioni e/o dei valori limite di emissione di cui all'Allegato A alla presente.

Dato atto:

dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino:

che con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 6/2023 del 14/02/2023 è stato approvato il D.U.P. relativo agli anni 2023 2025;

di aver espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.lgs 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.59;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- la Legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);
- la D.G.P. n. 943-50288 del 17/12/2013 ad oggetto: " Competenze in materia di Autorizzazione Unica Ambientale dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria e dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale. Approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze";

- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 28 gennaio 2014, n. 1/AMB ad oggetto: Indicazioni applicative in merito al d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- la legge 07/04/2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 6 luglio 2015, n. 5/R ad oggetto: Regolamento regionale recante "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale".;
- l'obiettivo operativo 2023 n. 0908Ob02 (Qualità dell'aria: autorizzazioni di emissioni in atmosfera e grandi impianti di combustione) del DUP Sezione Operativa;
- la D.G.R. 9 gennaio 2017, n. 13-4554 "L.R. 43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione ed il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno".;
- il Decreto Direttoriale di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs. n. 152/2006 in materia di emissioni odorogene di impianti ed attività elaborato dal "Coordinamento emissioni" del 28/06/2023;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino;
- visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento dell'Impresa **SELE GOMMA di Diotto Giuseppe s.a.s.**, ubicato in via Vandalino 67 nel comune di Collegno (TO), per la durata di anni quindici (15), che decorrono dalla data di rilascio del presente provvedimento all'Impresa da parte del SUAP;
2. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 sostituisce i seguenti titoli abilitativi con le modalità indicate:
rinnovo e aggiornamento D.D. n. 3-1267/2009 del 19/01/2009
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
formazione
 - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
3. di stabilire che, **entro 30 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento da parte del SUAP competente**, il Gestore trasmetta alla Città Metropolitana di Torino, ARPA, ASL e Comune il **progetto esecutivo degli interventi di adeguamento**, inerente:

- il sistema di abbattimento a doppio stadio (filtro a coalescenza e adsorbitore a carboni attivi), comprensivo di dati progettuali dimensionali, schemi impiantistici, P&I, parametri di funzionamento, programma e tempistiche di manutenzione, stima dell'efficienza, ecc.
 - il sistema di captazione e convogliamento a camino delle emissioni diffuse e fuggitive, comprensivo di schema aeraulico, dati dimensionali, portate aspirate e perdite di carico, ecc.
4. di stabilire che **entro il termine di 120 giorni dalla data del rilascio del presente provvedimento da parte del SUAP competente** il gestore **completi e metta in servizio tutti gli interventi di adeguamento sopra elencati** subordinando all'entrata in servizio di tali adeguamenti la continuazione dell'esercizio degli impianti sottesi e/o collegati e/o da collegarsi (vulcanizzazione, raffreddamento, pressatura, trafila) dopo i 120 giorni;
 5. di disporre che lo stabilimento in oggetto sia sottoposto ad un **periodo di monitoraggio/ osservazione della durata non inferiore ad un anno**, per la valutazione dell'idoneità e dell'efficienza delle soluzioni tecnologiche adottate per la prevenzione/ mitigazione dell'impatto odorigeno, le cui modalità saranno definite sulla base dei risultati di una prima campagna di misurazione delle emissioni, da effettuarsi, con le modalità individuate all'Allegato A, entro 30 giorni dalla data di conclusione degli interventi di adeguamento di cui ai precedenti punti 3) e 4);
 6. di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni previste dalle normative di settore di cui all'allegato A (emissioni in atmosfera di 10 pagg.) alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 7. di definire la periodicità e le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo a cura dell'Impresa, secondo quanto specificato per ciascuna matrice ambientale nel rispettivo allegato;
 8. di disporre che le condizioni e prescrizioni individuate nell'Allegato A del presente atto, al termine del periodo di monitoraggio/ osservazione di cui al precedente punto 5) siano sottoposte a **conferma, ovvero a revisione/integrazione**, sulla base degli esiti del monitoraggio e dell'efficacia dimostrata dalle misure adottate per il contenimento delle emissioni odorigene, nonché della sussistenza o meno di ulteriori segnalazioni di disturbo odorigeno, riferibile all'attività dello stabilimento, e delle risultanze delle attività di controllo e sorveglianza;
 9. di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
 10. di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
 11. di attestare di aver espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.lgs 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

AVVERTE CHE

la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
- deve essere sempre conservata in copia conforme presso lo stabilimento, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
- eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento dovranno essere comunicate preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- in caso di variazione del regime societario l'Impresa subentrante dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione entro 10 giorni dalla data di acquisita efficacia della variazione stessa.

DISPONE

che il presente atto sia trasmesso al SUAP del Comune di Collegno che provvederà a *rilasciarlo* all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel Procedimento (ARPA, Comune), per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze, *dando riscontro alla Città Metropolitana di Torino della data dell'avvenuto rilascio.*

INFORMA

che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto;

che nell'ambito dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione del presente atto sono stati rispettati i termini previsti dal D.P.R. 59/2013.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Torino,



GP/

Torino, 18/01/2024

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA
DELL'ATMOSFERA)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano

ALLEGATO A – EMISSIONI IN ATMOSFERA

A1. ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE

- L'Impresa SELE GOMMA di Diotto Giuseppe s.a.s. (di seguito impresa) svolge presso la sede operativa sita in via Vandalino 67 a Collegno (TO) l'attività di *stampaggio, trafilatura e vulcanizzazione di mescole di vario tipo* per la produzione di guarnizioni, tubi, manicotti ed articoli tecnici in gomma;
- L'Impresa è in possesso dell'autorizzazione di stabilimento alle emissioni in atmosfera adottata con D.D. n. 3-1267/2009 del 19/01/2009 ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per i seguenti impianti/ attività: *aspiratore frigorifero* (camino n. 1), *vulcanizzazione in autoclave* (camino n. 4);
- L'Impresa ha presentato istanza di A.U.A. per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, e contestuale modifica sostanziale inerente l'inserimento di un nuovo punto di emissione a servizio della fase di *lavaggio particolari con detergenti a base acquosa* (camino n. 5);
- la D.D. n. 3-1267/2009 del 19/01/2009 non prevedeva l'obbligo di abbattimento degli inquinanti negli effluenti provenienti dalla fase di vulcanizzazione, ne' la captazione ed il convogliamento a camino degli effluenti provenienti dalle fasi di trafilatura e stampaggio;
- lo stabilimento in oggetto presenta alcune criticità, rappresentate dalla collocazione territoriale, limitrofa ad edifici di civile abitazione, e dalla sussistenza di emissioni odorigene, imputabili dall'attività del medesimo, confermata dalle risultanze del tavolo di confronto, convocato ai sensi della D.G.R. 9 gennaio 2017 n. 13-4554 a seguito del ripetersi negli anni di segnalazioni di persistenti molestie olfattive da parte della popolazione residente nell'area adiacente, nonostante l'Impresa abbia dimostrato di rispettare le prescrizioni ed i valori limite di emissione definiti dalla D.D. n. 3-1267/2009 del 19/01/2009;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 all'Allegato I, riporta i requisiti tecnici e le prescrizioni da applicarsi alle attività in deroga di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare, la lettera D) disciplina l'attività di *“Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg”* e, nella sezione relativa a *“Operazioni di produzione di manufatti in gomma ed altri elastomeri”* individua le seguenti tipologie di impianti di abbattimento da adottarsi per il trattamento dei COV derivanti dalla fase [A.3] di *vulcanizzazione della mescola in presse, in calandre estrusori, in autoclave ad aria calda, vapore o altro fluido caldo, per la produzione di manufatti e/o articoli tecnici*: precipitatore elettrostatico a secco, **abbattitore a carboni attivi** (con rigenerazione interna o esterna/ strato sottile), combustione catalitica, combustione termica (tradizionale o rigenerativa); inoltre, nella nota n. 7, è precisato che *“Gli effluenti gassosi derivanti dalle fasi A.3 [vulcanizzazione], A.4 [Estrusione, trafilatura ed altre operazioni a caldo], A.6, A.7 dovranno essere captati e comunque convogliati ad uno specifico impianto di abbattimento”*. Inoltre al punto 10 del paragrafo *“Prescrizioni e considerazioni di carattere generale”* stabilisce che *“Le verifiche [analitiche] successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data*

di messa a regime degli impianti". Ai sensi dell'art. 271, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., tali disposizioni costituiscono il riferimento ed il requisito minimo nella definizione delle condizioni autorizzative, da applicarsi agli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'art. 269 del medesimo decreto.

- L'Autorità competente, secondo le risultanze della Conferenza dei servizi, indetta ai sensi dell'art. 14 e segg. della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. (ARPA, ASL e Comune di Collegno), ha ritenuto opportuno disporre nel presente atto un piano di adeguamento impiantistico con nuove prescrizioni e condizioni autorizzative, finalizzato specificamente alla prevenzione dei fenomeni di molestie olfattive, con l'obiettivo di:
 - ✓ contrastare la diffusione all'esterno dello stabilimento di emissioni fuggitive, attraverso l'implementazione di un sistema di captazione e convogliamento degli effluenti più efficiente e attivo su ulteriori fasi lavorative in precedenza non captate e i cui effluenti erano suscettibili di diffusione in ambiente lavorativo e potenzialmente all'esterno;
 - ✓ abbattere le molecole odorigene, attraverso l'implementazione di un sistema trattamento degli inquinanti a doppio stadio, costituito da:
 - un filtro a coalescenza, per l'abbattimento delle nebbie oleose, dei composti organici altobollenti e delle particelle di dimensioni maggiori;
 - un adsorbitore a carboni attivi, per l'abbattimento dei composti organici volatili basso bollenti;
- considerato che, nel corso dell'istruttoria tecnica che ha portato all'adozione del presente atto, relativamente agli interventi di adeguamento dello stabilimento, l'impresa ha presentato delle proposte progettuali preliminari, l'Autorità competente, conformemente alle risultanze della Conferenza dei servizi, ritiene essenziale vincolare la presente autorizzazione a:
 - ✓ presentazione da parte del gestore, entro 30 giorni dalla data di rilascio da parte del SUAP del presente atto, del progetto esecutivo degli interventi di adeguamento, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali e prestazionali del sistema di abbattimento degli inquinanti, i parametri operativi, i programmi di manutenzione e controllo;
 - ✓ il completamento e messa in servizio, entro 120 giorni dalla data di rilascio da parte del SUAP del presente atto, di tutti gli interventi di adeguamento previsti (sistema di captazione e convogliamento degli effluenti e sistema di abbattimento a doppio stadio);
- considerata la necessità di valutare l'efficacia delle soluzioni proposte per la prevenzione dei fenomeni odorigeni derivanti dall'attività, si ritiene opportuno disporre un periodo di monitoraggio delle prestazioni del sistema di abbattimento a servizio del camino E4, della durata non inferiore ad un anno;
- di concerto con ARPA, si è convenuto di disporre che, in occasione del monitoraggio iniziale delle emissioni, di cui al punto 13. del *paragrafo A5 - Prescrizioni* del presente allegato, debba essere effettuato il campionamento degli effluenti a monte del primo stadio di abbattimento (filtro a coalescenza), tra il primo ed il secondo stadio (adsorbitore a carboni attivi) ed a camino per la caratterizzazione chimica delle sostanze organiche, nonché la misurazione della concentrazione di odore e di composti organici totali. Le tempistiche, le modalità ed parametri di riferimento per i successivi monitoraggi saranno poi definiti dall'Autorità competente, di concerto con ARPA, sulla base delle risultanze della prima campagna di monitoraggio.

- come previsto dalle linee guida di cui al Decreto Direttoriale di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs. n. 152/2006 del 28/06/2023, al termine del periodo di osservazione, le prescrizioni autorizzative e di monitoraggio potranno essere confermate, revisionate e/o integrate, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al paragrafo precedente, nonché della sussistenza o meno di ulteriori segnalazioni di disturbo odorigeno, riferibile all'attività dello stabilimento, e delle risultanze delle attività di controllo e sorveglianza.
- il progetto presentato a corredo della domanda di autorizzazione e le successive integrazioni prevedono misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
- i valori limite di emissione, le condizioni di costruzione e di esercizio previsti dal presente atto rispondono ai criteri di cui all'art. 271 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. oggi ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- il Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competente per il controllo, effettua, ai sensi dell'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera entro sei (6) mesi dalla data di messa a regime dell'impianto.

A2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., parte quinta recante norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- la L.R. 7 aprile 2000, n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria";
- l'Allegato I al D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, lettera D) "Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg";
- la D.D. Regione Piemonte n. 189/DB1004 del 20 giugno 2011 (Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di lavorazione, trattamento e rivestimento di materiali vari);
- la D.G.R. 9 gennaio 2017, n. 13-4554 "L.R. 43/2000 – Linee guida per la caratterizzazione ed il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno";
- il Decreto Direttoriale di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs. n. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti ed attività elaborato dal

“Coordinamento emissioni” del 28/06/2023

A3. IMPIANTI E ATTIVITÀ AUTORIZZATI CON IL PRESENTE ATTO (24 ore/giorno)

- | | |
|---|-------------|
| - Aspiratore frigorifero | Camino n. 1 |
| - Vulcanizzazione in autoclave, raffreddamento, trafile, pressa | Camino n. 4 |
| - Lavaggio con detergente a base acquosa | Camino n. 5 |

A4. QUADRO EMISSIONI^a

Sigla emis- sione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante ⁽²⁾	Limiti emissione		Frequenza monitoraggio ⁽¹⁾⁽²⁾	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo[m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
E1	Aspiratore frigorifero	AMB.	13500	Inquinanti trascurabili				Pannelli di carbone attivo sulla presa d'aria	11	Esentato da prescrizione n. 22.
E4	Vulcanizzazione in autoclave, raffreddamento post- vulcanizzazione, trafilatura, stampaggio	AMB.	22000	C.O.T.	10	0,220	I + B	Filtro a coalescenza Adsorbitore a carboni attivi	10	Vedi prescrizioni n. 4. e 5.
				Polveri totali	5	0,110	I + B			
E5	Lavaggio con detergente a base acquosa	AMB	1200	Inquinanti trascurabili				-----	10	Vedi prescrizioni n. 9., 10., 11. Esentato da prescrizione n. 22.

⁽¹⁾N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale, P: primo autocontrollo successivo al rilascio del presente atto.

⁽²⁾ vedi prescrizione n. 28.

- a Il presente quadro delle emissioni rappresenta l'assetto emissivo dello stabilimento al termine dei lavori di adeguamento degli impianti di cui ai punti n. 4. e 5., del paragrafo A5-Prescrizioni; nelle more dell'implementazione del sistema di captazione e convogliamento degli effluenti e del sistema di abbattimento degli inquinanti a doppio stadio, è consentito l'esercizio dello stabilimento nell'assetto definito nella D.D. n. 3-1267/2009 del 19/01/2009 fino al termine massimo di 120 giorni a partire dalla data di rilascio del presente atto da parte del SUAP.

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

Corso Inghilterra, 7- 10138 Torino. Tel. 011 861.6874/6876/6743 - Fax 011 8614283 - sportamb@cittametropolitana.torino.it - PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

A5. PRESCRIZIONI

LIMITI DI EMISSIONE

1. Gli impianti e le attività autorizzati, ivi compresi i sistemi di abbattimento delle emissioni, devono essere realizzati e gestiti conformemente alle condizioni individuate dall'Autorità competente nel presente provvedimento, sulla base del progetto presentato e degli atti istruttori, in modo da garantire – nei periodi di normale funzionamento - il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nel presente Allegato.
2. I **valori limite di emissione** fissati nel Quadro Emissioni del presente Allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario di sostanze inquinanti che non devono essere superati nelle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività o dagli impianti, in condizioni normali (temperatura pari a 0 °C e pressione di 0,101 MPa) previa detrazione del tenore di vapore acqueo.
3. Ogni qualvolta si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il gestore, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, informa la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. competente per territorio entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI

4. **Entro 30 giorni dalla data di rilascio del presente atto da parte del SUAP**, il gestore deve trasmettere alla Città Metropolitana di Torino, ad ARPA Piemonte, all'ASL TO3 ed al Comune di Collegno il progetto esecutivo dell'impianto di abbattimento a doppio stadio, filtro a coalescenza ed adsorbitore a carboni attivi, (comprensivo di dati dimensionali, schemi impiantistici, P&I, dove siano individuate anche le prese di campionamento (a monte ed a valle di ciascuno stadio), parametri di funzionamento, programma e tempistiche di manutenzione, stima dell'efficienza di abbattimento) e del sistema di captazione e convogliamento degli effluenti, (comprensivo di schemi aeraulici, dati dimensionali, portate aspirate e perdite di carico, individuazione dei punti di captazione (bocchette e cappe), delle eventuali serrande/ valvole di esclusione (manuali e/o automatiche con le relative modalità di regolazione). Nella redazione della documentazione progettuale dell'impianto di abbattimento si raccomanda di far riferimento alle pertinenti schede del modello Mod.Em.2.0, scaricabile dal sito della Città metropolitana di Torino al seguente URL:
<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni>
5. **Entro 120 giorni dalla data di rilascio del presente atto da parte del SUAP**, il gestore deve completare e mettere in servizio tutti gli interventi di adeguamento di cui al precedente punto 4., dandone riscontro alla Città Metropolitana di Torino, ad ARPA Piemonte, all'ASL TO3 ed al Comune di Collegno. Qualora la conclusione dei lavori dovesse protrarsi oltre tale termine l'attività degli impianti per i quali non sono stati completati gli interventi di adeguamento dovrà essere sospesa fino al completamento.

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

6. Gli impianti da cui si originano emissioni in atmosfera, i sistemi di captazione, convogliamento e contenimento delle emissioni ed i relativi sistemi di controllo devono essere mantenuti in costante efficienza e sottoposti a manutenzioni periodiche.
7. Il Gestore deve sottoporre i sistemi di contenimento delle emissioni ed i relativi sistemi di controllo ad **ispezioni periodiche** e alle operazioni di manutenzione **ordinaria** con la periodicità stabilita dal costruttore; deve altresì effettuare le manutenzioni **straordinarie** ogni qual volta si evidenzino anomalie negli stessi.
8. Il gestore deve annotare l'esito delle ispezioni, i guasti e i malfunzionamenti dei sistemi di contenimento delle emissioni e dei relativi sistemi di controllo, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati, su apposito registro, cartaceo o informatico, compilato in conformità agli schemi esemplificativi di cui alle Appendici 2 e 3 dell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Il registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.

LAVAGGIO CON DETERGENTE A BASE ACQUOSA (Camino E5)

9. I detersivi a base acquosa sono i prodotti per la pulizia di superfici, ottenuti disperdendo in acqua sali inorganici, detersivi alcalini, tensioattivi, agenti fosfatanti, additivi organici, in concentrazione complessiva non superiore al 10% in massa.
10. La pulizia di superfici con detersivi a base acquosa può essere svolta anche con più fasi di lavaggio, mediante sistemi a spruzzo ovvero per immersione, ed eventualmente a caldo. Le fasi di lavaggio possono essere seguite da fasi di asciugatura. Gli impianti per la pulizia devono essere dotati di opportuni sistemi per contenere le emissioni di aerosol.
11. Le emissioni derivanti dalla pulizia di superfici con detersivi a base acquosa sono considerate trascurabili.

MESSA IN ESERCIZIO E MONITORAGGIO DI COMPETENZA DEL GESTORE

12. L'avvenuto adempimento all'obbligo di adeguamento degli impianti di cui ai precedenti punti 4. e 5. deve essere comunicato tramite PEC alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA Piemonte e al Sindaco **entro 10 giorni dalla data di conclusione dei lavori**. A partire da tale data decorrono i termini per tutti successivi adempimenti.
13. Ai fini del **monitoraggio** di competenza del gestore (ex art. 269 comma 4 lett. b del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) deve essere effettuata la **misurazione iniziale** delle emissioni in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti/attività, per la determinazione dei parametri individuati con la lettera "I" (iniziale) riportati nel Quadro Emissioni del presente Allegato, nonché le determinazioni di cui al punto 26. del presente allegato. Tale periodo deve essere individuato in **uno** dei primi **trenta giorni** decorrenti a partire dalla data di conclusione

degli interventi di adeguamento degli impianti di cui al precedente punto 12.

14. Ai fini del **monitoraggio** di competenza del gestore (ex art. 269 comma 4 lett. b del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) deve essere effettuata la **misurazione periodica** delle emissioni in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti/attività, secondo la periodicità prevista nella colonna "frequenza autocontrolli" del Quadro Emissioni del presente Allegato, con decorrenza a far data dall'ultimo monitoraggio eseguito. Tale periodo deve essere individuato in **un giorno** di marcia a regime degli impianti/attività.
15. Il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti/attività per l'esecuzione delle misurazioni delle emissioni corrisponde alla fase di apertura dell'autoclave a fine ciclo (almeno una per ogni mezz'ora di campionamento), con contemporanea presenza di particolari in fase di raffreddamento nelle aree aspirate appositamente predisposte.
16. Ai fini delle misurazioni delle emissioni di cui ai precedenti punti 13. e 14. il gestore deve garantire che eventuali serrande per la parzializzazione delle captazioni siano regolate in modo da escludere l'aspirazione di aria di diluizione dalle fasi eventualmente non attive al momento degli autocontrolli stessi.
17. È consentito al gestore, per motivate **ragioni produttive e/o meteorologiche**, differire la data prevista per l'esecuzione delle misurazioni delle emissioni salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione, tramite PEC, alla Città Metropolitana di Torino e ad ARPA Piemonte - comprensiva della nuova data in cui sarà effettuata la misurazione. La nuova data deve essere riprogrammata entro un termine massimo di 60 giorni dalla data programmata in origine.
18. Il gestore deve comunicare tramite PEC alla Città Metropolitana di Torino e ad ARPA Piemonte, con almeno 15 giorni di anticipo, le date e la fascia oraria programmate per le misurazioni delle emissioni.
19. Le difformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore devono essere specificamente comunicate dallo stesso alla Città Metropolitana di Torino ed all'ARPA Piemonte entro 24 ore dall'accertamento.
20. Il gestore deve trasmettere tramite PEC i risultati delle misurazioni delle emissioni, entro 60 giorni dalla data di effettuazione, alla Città Metropolitana di Torino, ad ARPA Piemonte ed al Sindaco. Per la presentazione dei risultati il gestore deve utilizzare il modello CONTR.EM. 2.0 scaricabile dal sito: <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni/autocontrolli-emissioni>
21. Per l'effettuazione del monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore devono essere seguiti i criteri, le strategie, i metodi di campionamento ed analisi individuati da ARPA Piemonte nel documento "Pubblicazione metodi di campionamento ed analisi delle emissioni" reperibile al seguente link:
<http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera>

PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

22. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, ad eccezione di quelli ritenuti con inquinanti trascurabili (camini n. 1 e 5). Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento.
23. Il gestore, per i camini i cui punti di prelievo non risultino stabilmente accessibili nelle condizioni di sicurezza, deve rendere disponibile un ponte a torre su ruote oppure altro sistema mobile di sollevamento in sicurezza, entro due ore dall'eventuale richiesta degli Enti preposti al campionamento delle emissioni.
24. La sigla identificativa dei punti d'emissione presenti in stabilimento deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
25. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.

PRIMO PERIODO DI MARCIA CONTROLLATA DEGLI IMPIANTI ED EVENTUALE REVISIONE DELLE PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE

26. Ai fini della valutazione dell'efficacia del sistema di abbattimento adottato, successivamente alla conclusione degli interventi di adeguamento di cui ai precedenti punti 4. e 5., in occasione del monitoraggio iniziale delle emissioni di cui al precedente punto 13., deve essere effettuato il campionamento delle emissioni afferenti al camino E4 **in tre punti di prelievo**:
- a monte del primo stadio di abbattimento (filtro a coalescenza),
 - tra il primo ed il secondo stadio (adsorbitore a carboni attivi),
 - a camino
- in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti/attività, per la determinazione dei parametri individuati nella sottostante tabella

Inquinante	Metodica
C.O.T.	Determinazione mediante FID (norma UNI EN 12619:2013)
Singoli composti organici	Determinazione mediante Adsorbimento su fiale Estrazione con solventi desorbimento termico Gascromatografia (norma UNI CEN/TS 13649:2015)
O.U.	Determinazione mediante olfattometria dinamica (norma UNI EN 13725:2022)

27. Sulla base dei risultati analitici del monitoraggio iniziale di cui al precedente punto 26., saranno definiti, in concerto con ARPA Piemonte, i dettagli degli ulteriori campionamenti da effettuarsi nel periodo di marcia controllata degli impianti (tempistiche, parametri da determinare, punti di prelievo, eventuale modulazione della frequenza sulla base della data prevista di esaurimento della capacità di adsorbimento dei carboni attivi, ecc.);

28. Al termine del periodo di osservazione, della durata non inferiore ad un anno, sulla base dei risultati dei monitoraggi, nonché della sussistenza o meno di ulteriori segnalazioni di disturbo odorigeno, riferibile all'attività dello stabilimento, e delle risultanze delle attività di controllo e sorveglianza, potrà essere disposta la revisione delle condizioni e prescrizioni previste dal presente atto, in particolare per quanto riguarda la tipologia, le caratteristiche dimensionali e le modalità di gestione, controllo e manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, i parametri analitici da sottoporre a monitoraggio e la relativa frequenza.